

**COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

DEFINIZIONI	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto	6
Art. 2: Gestione del contratto	6
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente.....	7
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto.....	7
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa.....	7
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta	8
Art. 7: Facolta' di recesso	8
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE.....	9
Art. 8: Beni assicurati.....	9
Art. 9: Oggetto dell'assicurazione	9
Art. 10: Risarcimenti - Limitazioni di garanzia – Scoperti e franchigie	10
Art. 11: Acquisizione di nuovi beni	10
Art. 12: Deroga alla regola proporzionale.....	11
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE.....	12
Art. 13: Esclusioni.....	12
Art. 14: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa'.....	13
Art. 15: Determinazione del danno – Valore del bene	14
Art. 16: Modalita' per la liquidazione dell'indennizzo	14
Art. 17: Procedure per la valutazione del danno – Controversie	15
Art. 18: Coesistenza di altre assicurazioni.....	15
Art. 19: Anticipo dell'indennizzo	16
Art. 20: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede	16
Art. 21: Partecipazione delle Societa' – Associazione temporanea di imprese.....	17
Art. 21: Riparto di coassicurazione e delega.....	17
Art. 22: Trattamento dei dati	18
Art. 23: Disposizione finale	18
SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	19
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA.....	20

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente: Comune di Tradate, Assicurato e Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Willis Italia SpA

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e' assicurato aveva al momento del sinistro, la Societa' risponde dei danni in proporzione a tale parte;

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile pero' a cause diverse comunque conseguenti all'evento;

Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e' considerato secondario rispetto alle finalita' del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuita', impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche i conduttori interni ed esterni alle cose assicurate con esclusione dei costi di scavo, sterro, puntellatura, intonaco, pavimentazione e simili;

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato;

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Societa' ha facolta' di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu' dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attivita';

Sedi / ubicazioni: fabbricati, edificati di qualsiasi tipo e/o materiale, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, o loro parti, di proprieta' della Amministrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo, compreso quanto destinato a servizio o ornamento del bene;

Evento sismico o terremoto: un sottomovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro); a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, su apparecchiature elettroniche, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni: di usura o di carenza manutenzione; direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove; dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2009 fino alle ore 24,00 del 31.12.2012 , con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa', entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto – qualora la società accolga tale richiesta - entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e esecuzione del contratto e' affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 giorni o, se la data che ne consegue è antecedente all'ultimo giorno del 2° mese successivo, entro il 2° mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreché nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30° giorno successivo a quello del loro ricevimento;
- b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue è antecedente all'ultimo giorno del 3° mese successivo, entro il 3° mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
- d. entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice:
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .

Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione e' prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro pero' i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne' azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, sarà versata con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 7: Facolta' di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 8: Beni assicurati

I beni assicurati sono le apparecchiature e componenti elettroniche di proprietà della Amministrazione, o di proprietà di terzi e ad essa in locazione, comodato, uso:

1. posti all'interno di sedi / ubicazioni dell'Amministrazione od altre usate dalla stessa o di / da altri Enti;
2. installati su veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione od altri Enti, Associazioni o Istituzioni convenzionati o ad essa collegati;
3. ovunque posti se destinati, per la loro natura, ad un impiego mobile;
4. posti, per la loro destinazione d'uso, all'aperto.

Art. 9: Oggetto dell'assicurazione

Oggetto dell'assicurazione sono:

- a) i danni materiali diretti e materiali consequenziali ai beni assicurati (compresa la perdita, anche parziale), verificatisi in conseguenza di un qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art. Esclusioni;
- b) i maggiori costi sostenuti a seguito del verificarsi degli eventi di cui alla lett. a) del presente articolo, in conseguenza della interruzione totale o parziale di funzionamento dei beni assicurati, e/o per la ricostruzione e la ricostituzione dei dati in essi contenuti, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo):
 - l'utilizzo di impianti o apparecchi sostitutivi
 - l'applicazione di metodi di lavoro alternativi
 - prestazioni di servizi da terzi
 - spese supplementari per lavoro straordinario
- c) le spese sostenute per il rimpiazzo dei programmi ed istruzioni contenuti nei beni assicurati danneggiati, distrutti o sottratti;
- d) le spese sostenute a seguito del verificarsi degli eventi di cui alla lett. a) che precede:
 1. per trasportare, demolire e smaltire i residui del sinistro, fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
 2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rimpiazzo od alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza per sinistro dell'importo a tale titolo indicato nella scheda di conteggio del premio.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione.

Sono inoltre compresi i guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, della Amministrazione stessa o di terzi, così come quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze.

Art. 10: Risarcimenti - Limitazioni di garanzia – Scoperti e franchigie

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, salvo quanto precisato al successivo art. Costituzione del premio e regolazione annuale, il valore complessivo assicurato per ciascuna partita.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili. L'assenza di specifica indicazione deve intendersi come assenza di franchigia/scoperto.

L'Amministrazione è esonerata dalla identificazione dei singoli beni assicurati e del corrispondente valore unitario.

In caso di sinistro la presente polizza non interviene per quella parte di danno che viene risarcita (pur se con eventuali franchigie e/o scoperti) da eventuali altre coperture assicurative stipulate dalla Amministrazione con la Società.

Art. 11: Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Amministrazione anche i nuovi beni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui la Amministrazione ne avrà dato comunicazione.

Art. 12: Deroga alla regola proporzionale

In caso di sinistro la Società' non applichera' la regola proporzionale alla partita Beni Assicurati qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventiperceto/00) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale operera' in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le altre partite di polizza sono assicurate a 1' rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 13: Esclusioni

La Società in ogni caso non risarcisce i danni:

- a. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- b. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e' in rapporto con tali eventi;
- c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Amministrazione;
- d. da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario.

La Società non risarcisce altresì i danni:

- e. di usura, logorio, corrosione, deperimento direttamente connessi all'uso del bene,
- f. per l'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate,
- g. direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
- h. attribuibili a difetti noti all'Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza, e quelli dei quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- i. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
- j. la cui riparazione e' prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dalla Amministrazione. Si intendono sempre esclusi i danni e disturbi alla componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
- k. sofferti dai beni installati o posti su veicoli, qualora essi siano installati o posti su parti del veicolo non protette da serratura.

Inoltre, relativamente ai danni conseguenti a furto sono esclusi:

- l. per i beni di cui al punto 1. dell'art. Beni assicurati, gli eventi verificatisi senza che l'autore del reato si sia introdotto nei locali o immobili mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
 - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
 - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
 - d) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi,

- e) oppure mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché' abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto l.b) che precede;
- m. in caso di furto con destrezza (senza cioè' scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato non vi era presenza di persone all'interno dell'immobile;
- n. Per i beni di cui al punto 3 dell'art. Beni assicurati, i casi in cui trovandosi i beni al momento del sinistro in condizione da essere temporaneamente assimilabili ai beni di cui al punto 1 e 2, non si ravvisino le stesse condizioni di indennizzabilità del danno.
- o. relativamente ai maggiori costi di cui alla lett. b) del precedente art. Oggetto dell'assicurazione, sono esclusi quelli dovuti a:
- o/a) modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene assicurato sottratto, distrutto o danneggiato;
 - o/b) rimpiazzo di programmi generalmente reperibili sul mercato, per i quali la Società corrisponderà il solo costo di riacquisto;
 - o/c) errata registrazione o cancellazione per errore di informazioni contenute nei supporti dati.
- p. Sono altresì' escluse le spese sostenute per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato.

Si prende atto tra le parti che qualora da una o più' delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società' indennizzerà' la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 14: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società'

La denuncia del sinistro verrà' effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio competente della stessa ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà' una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità' e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà' corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì' trasmessi quanto prima alla Società' anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.

La Società' fornirà' trimestralmente all'Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita;
- la data di accadimento;
- le iniziali della controparte;
- lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto);
- l'importo stimato per la sua definizione;
- l'importo liquidato alla controparte.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

Art. 15: Determinazione del danno – Valore del bene

L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, e' determinato intendendo per tale:

1. per i danni di cui alla lett. a) del precedente art. Oggetto dell'assicurazione:
 - ◇ in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
 - ◇ in caso di danno totale:
 - per i beni con vetusta' non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetusta' se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori prestazioni,
 - negli altri casi, il valore del bene sara' determinato tenendo conto del grado di vetusta', dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso;
2. per i danni di cui alle lett. b), c) e d), le spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralita' di beni e/o partite, e per uno o piu' di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dalla Amministrazione avverra' anche se non e' stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì' convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalita' del sinistro e non sui singoli beni / partite.

In caso di contemporanea applicabilita' di piu' franchigie e/o scoperti, si conviene che sara' applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così' contemporaneamente applicabili.

Art. 16: Modalita' per la liquidazione dell'indennizzo

La Societa', ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilita' del danno e del relativo ammontare, provvedera' a sottoporre all'Amministrazione una proposta di liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della proposta.

Eventuali eccezioni, riserve o rifiuti di garanzia, o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare del risarcimento richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Societa' all'Amministrazione entro i 60 giorni di cui al primo comma, ed in ogni caso dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Art. 17: Procedure per la valutazione del danno – Controversie

L'ammontare del danno e' determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti rispettivamente nominati.

I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita' del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant'altro dovuto ai sensi di polizza.

Qualora la Amministrazione abbia necessita' di proseguire le attivita' che si svolgevano tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalera' per iscritto questa esigenza alla Societa' e trascorse 24 ore da tale comunicazione potra' proseguire le attivita' senza che cio' costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per la Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti decidono a maggioranza e la loro decisione e' vincolante, anche se il perito dissenziente non l'ha sottoscritta.

Art. 18: Coesistenza di altre assicurazioni

In abbinamento a quanto previsto all'ultimo paragrafo dell'art. 10 viene precisato che, fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Societa', essa sar  operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Societa' la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Societa' rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 19: Anticipo dell'indennizzo

La Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in un importo pari o superiore al 50% di quanto indicato alla partita interessata dal sinistro.

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

Art. 20: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio di polizza e' calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi indicati per ciascuna partita di polizza, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti dalla Amministrazione al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

La Amministrazione fornirà quindi alla Società, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati; qualora entro tale termine non pervenisse alcuna comunicazione, cio' verterà inteso dalla Società come assenza di variazioni intervenute nel periodo assicurativo trascorso.

Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all'art. Acquisizione di nuovi beni che precede, e alle quali pertanto non e' attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfaitariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 21: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ... Società mandataria

⇒ Compagnia ... Società mandante

⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà' per il tramite del broker, che provvederà' a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ... Quota xx%

⇒ Compagnia ... Quota xx%

⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 21: Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società' assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società' è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà' effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società'.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 22: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 23: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % sul danno	con il minimo di	Franchigia
Per ogni sinistro, se non e' di seguito diversamente previsto			250,00
Beni a impiego mobile, per danni da furto, rapina, estorsione, scippo
Beni all'aperto, per danni da furto, sabotaggio o vandalismo
Fenomeno elettrico, se non operano o non esistono idonei sistemi di protezione contro sovratensioni, interruzioni di alimentazione, disturbi elettrici
Atti di sabotaggio o terrorismo			
Terremoto, inondazione, alluvione, allagamento			
Maggiori costi			giorni 1

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Beni / Eventi	Somme assicurate	Aliquota promille	Premio imponibile
Beni posti all'interno – art. 8 p. 1.	40.000,00
Beni su veicoli – art. 8 p. 2.	5.000,00
Beni ad impiego mobile – art. 8 p. 3.	20.000,00
Beni posti all'aperto – art. 8 p. 4.	240.000,00
Maggiori costi – art. 9 l. b)	25.000,00
Ricostruzione dati – art. 9 l. c)	25.000,00
Demolizione e sgombero – art. 9 l. d)1.	5.000,00
Onorari periti e consulenti - art 9 l. d)2.	25.000,00
Totale premio imponibile		euro	..
Imposte		euro	..
Premio lordo annuo		euro	..

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA